



**Consiglio comunale  
Il Presidente**

**OGGETTO:**

**Disposizioni temporanee nell'emergenza epidemiologica COVID-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. Consiglio comunale e Consigli di Municipalità.**

**Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi e degli organismi istituzionali in videoconferenza ai sensi del decreto- legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge 24/4/2020 n. 27, art. 73.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO in particolare l'art. 73 comma 1 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che prevede quanto segue:

*1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;*

VISTO che lo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 è stato dapprima prorogato al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e, successivamente, fino al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 e, infine ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021, con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;

CONSIDERATO che i termini previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 correlati con lo stato di emergenza, e quindi anche i termini di cui al citato art. 73, sono stati prorogati *"fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021"* con D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

VISTO il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* in tema di limitazione degli spostamenti e di denominazione del territorio nazionale in zone;

VISTO quanto disposto dal D.P.C.M. 02 marzo 2021 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»"*, ed in particolare l'art. 13, comma 3, che, disponendo in tema di *Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni*, prevede che *"Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, ..... omissis....."*;

VISTO il D.L. 13 marzo 2021 n. 30 recante *"Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena"* che prevede ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a fronte della straordinaria necessità e urgenza di *"integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica"*;

VALUTATO opportuno che i criteri e le indicazioni di cui alla presente disposizione possano rappresentare indicazioni operative da raccomandare anche per lo svolgimento delle sedute dei Consigli di Municipalità e delle sedute dei relativi organismi istituzionali, in quanto compatibili con la specifica disciplina delle sedute stesse;

VISTO lo Statuto, art. 3 (Gonfalone, sede e territorio) che prevede, ai commi 2 e 3, quanto segue:  
*2. La sede del Comune è in Venezia Ca' Farsetti.*

3. *In considerazione della specificità del proprio territorio ed in attuazione del principio della partecipazione il Comune si dota di strutture adeguate per decentrare i lavori istituzionali anche nella terraferma veneziana.;*

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

VISTA la disposizione PG. 2020/152778 del 26 marzo 2020 con la quale il Presidente del Consiglio comunale aveva dato disposizioni in merito allo svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza con provvedimento rubricato "*Disposizioni temporanee nell'emergenza epidemiologica COVID-19 per il funzionamento degli organi istituzionali. e Consigli di Municipalità. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto- Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73.*";

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi del sopra citato D.L. n. 18/2020, nel rispetto del D.P.C.M. 02 marzo 2021 e considerato il permanere dello stato di emergenza, nell'osservanza delle obbligatorie cautele sanitarie prescritte dal Governo e dalle autorità sanitarie e verificato l'andamento dei lavori degli organi istituzionali svolti in modalità videoconferenza negli scorsi mesi attuato con precedente disposizione P.G. 2020/152778 del 26 marzo 2020, adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale;

VERIFICATO conseguentemente corretto ed opportuno disporre in merito, prevedendo e disciplinando la modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle riunioni istituzionali preparatorie allo stesso, quali conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari, in modalità telematica mediante videoconferenza, per tutta la durata dello stato di emergenza, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che risulta altresì necessario, al fine di garantire buon andamento, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Venezia, definire i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza;

RILEVATO che il Comune di Venezia dispone nelle diverse sedi di sale attrezzate con sistemi di telepresenza e stanze dotate di strumentazioni idonee a consentire videoconferenze;

VISTI gli artt. 38, 39, 42, 43, 44 e 97 D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze del Consiglio Comunale, nonché ruolo e funzioni dei segretari comunali e provinciali;

Su proposta della Direzione Servizi Istituzionali;

## **DISPONE**

1) E' approvata, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale, la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale e per analogia della conferenza dei Capigruppo e delle

Commissioni consiliari, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione.

2) Sono approvati i seguenti criteri relativi alle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza:

### **ART. 1 - Principi generali**

1. Le sedute istituzionali degli organi consiliari possono svolgersi nel periodo di emergenza sanitaria mediante la modalità telematica della videoconferenza, con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, il Vice Segretario Vicario, il Vice Segretario aggiunto e gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale.

### **ART. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza**

1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

2. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

a) consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;

b) assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;

c) consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;

d) consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal regolamento, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al regolamento del Consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

### **ART. 3 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza**

1) Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza ed a distanza:

a) il Presidente del Consiglio, ovvero chi presiede la seduta (Vice Presidenti), garantisce la propria presenza fisica nella sala istituzionale che verrà indicata di volta in volta nella nota di convocazione della seduta recante l'ordine del giorno; in ogni

caso la seduta si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente dell'assemblea, ovvero chi lo sostituisce; la nota di convocazione della seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;

b) per sale istituzionali si intendono anche le sale di telepresenza e le sale attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza presenti presso le sedi dell'ente, sia in città insulare di Venezia che in Terraferma e, in caso di necessità, quelle esistenti presso le sedi di Venis S.p.A. (società per l'informatica del comune di Venezia);

c) la seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune. Tale modalità va indicata nell'avviso di convocazione;

d) i consiglieri e gli altri amministratori convocati alla seduta, il Segretario Generale e gli uffici di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza con la sala ove si svolge la riunione da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ovvero presenziando nelle sale di telepresenza o sale attrezzate con strumentazione idonea, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio; di regola e in via privilegiata, al fine di rendere effettive le misure di contrasto e contenimento la diffusione del virus COVID-19, è raccomandata ai consiglieri comunali la partecipazione alle sedute in videoconferenza da remoto e in luoghi diversi dalle sale di telepresenza;

e) al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o tramite strumenti e dispositivi messi a disposizione direttamente dagli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza. A tal fine ogni componente dell'organo consiliare dovrà, prima della seduta, comunicare formalmente idoneo contatto informatico da utilizzare;

f) la presenza dei consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto;

g) la pubblicità della seduta, qualora non possa avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori;

h) per il computo del numero legale – quorum strutturale -si considerano presenti i componenti il Consiglio collegati in videoconferenza secondo le specifiche tecniche fornite da Venis spa.

#### **ART. 4 – Partecipazione alla seduta**

1. I Consiglieri, nel garantire una efficiente connessione sia audio che video, devono evitare di inquadrare, anche casualmente, terzi soggetti ed assicurare il pieno rispetto della altrui riservatezza secondo le vigenti norme europee e nazionali.

2. La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Generale, mediante appello nominale dei consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

3. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

4. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori proponenti gli argomenti presenti all'ordine del giorno, i dirigenti e collaboratori a supporto, i Revisori dei Conti, i Presidenti delle Municipalità, nei termini di cui al regolamento del Consiglio ed allo statuto.

#### **ART. 5 - Apertura e chiusura della seduta**

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.

2. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo Statuto, dalla legge.

3. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

#### **ART. 6 - Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione**

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità.

2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: "richiamo al regolamento", "intervento in discussione" "dichiarazione di voto", ecc.) o utilizzando formule che tale natura, a norma di regolamento, renda comunque manifesta.

4. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza.

5. La votazione avviene per appello nominale dei soli consiglieri collegati in videoconferenza e voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun consigliere.

6. Nel caso l'espressione di voto non fosse chiaramente individuabile per problemi di collegamento audio i consiglieri potranno esprimere la votazione anche per iscritto tramite chat prevista nel sistema di videoconferenza. Il consigliere dovrà in ogni caso essere contemporaneamente visibile dinanzi al proprio dispositivo di collegamento.

7. Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.

8. Nel caso di votazioni concernenti nomine o designazioni di persone, i Consiglieri collegati in videoconferenza votano a scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto si svolge attraverso una procedura on line idonea a garantire la riservatezza del voto. Il voto viene espresso durante la seduta accedendo alla rete intranet comunale denominata "ALTANA".

Alle operazioni di voto possono accedere solamente i Consiglieri comunali che vengono riconosciuti in base alle proprie credenziali personali di accesso al Sistema Informativo comunale. Ciascun avente diritto può esprimere un solo voto, selezionando un'opzione sulla base della specifica tipologia di votazione che deve essere effettuata; una volta

selezionata l'opzione prescelta, un apposito algoritmo separa l'informazione del votante dall'espressione di voto.

Il votante viene registrato in una tabella di database per inibire ulteriori espressioni di voto; l'espressione di voto viene registrata su una diversa tabella del medesimo database. Al termine dell'operazione il tecnico interroga la tabella contenente le espressioni di voto per effettuare i conteggi. I risultati della votazione vengono comunicati dal responsabile di Venis, presente in seduta, al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio.

Il Presidente legge l'esito della votazione e proclama il risultato finale.

9. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

11. Il Presidente, sentiti eventualmente i Capigruppo, in relazione all'argomento iscritto all'ordine del giorno, potrà valutare eventuali richieste formulate per iscritto di partecipazione in videocollegamento di singoli cittadini, associazioni o altri soggetti; le richieste dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta.

#### **ART. 7 – Utilizzo dell'account**

1. Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

#### **ART. 8 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche**

1. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

#### **ART. 9 – Conferenza dei capigruppo e Commissioni consiliari**

1. Per le sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari le precedenti prescrizioni e regole si applicano, per quanto compatibili, tenuto conto della specificità delle stesse.

2. Le sedute delle Commissioni consiliari devono essere registrate ai sensi del regolamento del Consiglio comunale. Il file di registrazione della seduta costituisce verbale della riunione e sarà pubblicato.

#### **ART. 10 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano lo Statuto ed il regolamento del Consiglio comunale.

3. Le presenti disposizioni costituiscono linee di indirizzo anche per gli organi istituzionali delle Municipalità, cui si raccomanda l'applicazione.

### **DISPONE INOLTRE**

3) Dare mandato al Settore Sistemi Informativi, tramite Venis S.p.A., di attuare le prescrizioni del presente provvedimento.

- 4) Inviare il presente atto al Sindaco, al Segretario, ai Consiglieri Comunali, ai Presidenti di Municipalità, ai Direttori, ai Dirigenti.
- 5) Il presente provvedimento ha validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e prorogato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 13 gennaio 2021, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga di tale stato, ovvero fino alla vigenza dell'art. 73 D.L. n. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27.
- 6) Provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

**Il Presidente del Consiglio comunale  
Ermelinda Damiano**

(documento firmato digitalmente\*)

**Visto**

**Il Vice Segretario Vicario  
Francesco Vergine**

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*